



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da

parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di MONTESCUDAIO (PI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate all'esito dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 11 febbraio 2022 con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 17 febbraio 2022;

CONSIDERATO che l'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I. e nei termini sopra indicati, ha inviato, in data 17 febbraio 2022, la nota di risposta (prot. Sezione del 17 febbraio 2022, n.1254) con la quale dichiara di concordare con le risultanze rappresentate dalla Sezione;

VISTO l'art. 85 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n.27 del 2020 e, successivamente, dai dd.ll. n.23 del 2020, n.28 del 2020, n.104 del 2020, n.44 del 2021, n.105 del 2021 e n.228 del 2021, ed in particolare il comma 8-bis ult. periodo, secondo cui *"Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174"*;

VISTE le *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. n.131 del 22 maggio 2020), la cui efficacia è prorogata fino al 31 marzo 2022 giusta decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n.3 del 5 gennaio 2022);

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del **Comune di MONTESCUDAIO (PI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano quanto segue.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un **disavanzo** di €.161.029,62. Infatti, l'avanzo contabile di gestione (€.1.123.899,26) non è sufficiente a ricostituire le quote accantonate (€.806.869,35), vincolate (€.102.251,98 di cui: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €.90.821,35; vincoli derivanti da trasferimenti per €.11.430,63) e destinate ad investimenti (€.375.807,55) per complessivi €.1.284.928,88.

Peraltro, tale **disavanzo va ridefinito in €.373.291,94** (con un peggioramento di €.212.262,32 rispetto a quello originariamente definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. ha apposto minori vincoli per legge per €.33.230,06 per proventi da sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità accertate tramite apparecchi o di sistemi di rilevamento o mezzi tecnici di controllo a distanza (art.142, co.12-bis e 12-ter, d.lgs. 285/1992);
- b. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €.179.032,26, avendo appostato a tale titolo €.375.807,55 anziché €.554.839,81. Infatti, la parte destinata agli investimenti nel R.A. al 31.12.2017 non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi €.554.839,81 (di cui €.375.807,55 di avanzo accantonato nel risultato al 31.12.2016 e non utilizzato nell'esercizio, €.177.207,36 di avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2017 e €.1.824,90 di avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi provenienti dal riaccertamento ordinario).

Il disavanzo di che trattasi - premesso che il monitoraggio sul rendiconto 2016 aveva definito un disavanzo di €.309.050,24 qualificato come disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui per €.281.047,18 e disavanzo ordinario per €.28.003,06 - deve ritenersi **riconciliabile alle operazioni di riaccertamento straordinario per €.271.009,78** (disavanzo 2016 ridotto della rata costante trentennale pari a €.10.037,40) e a **disavanzo ordinario per €.102.282,16** da finanziare ex art.188 Tuel.

Inoltre, per quanto riguarda la **gestione di cassa**, si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

In particolare, in sede istruttoria, è emerso che l'Ente non ha tenuto conto, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata dell'esercizio 2017 delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada.

Rendiconto 2018

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2018 evidenzia un **disavanzo** di €86.194,86. Infatti, l'avanzo contabile di gestione (€1.111.854,20) non è sufficiente a ricostituire le quote accantonate (€839.468,78), vincolate (€102.251,98 di cui: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €90.821,35; vincoli derivanti da trasferimenti per €11.430,63) e destinate ad investimenti (€256.328,30) per complessivi €1.198.049,06.

Peraltro, a seguito della diversa quantificazione del R.A. 2017 (che si riflette anche sulla composizione del risultato 2018) e dell'istruttoria svolta il R.A. 2018, il suddetto **disavanzo va ridefinito in €320.415,48** (con un peggioramento di €234.220,62 rispetto a quello originariamente definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. ha apposto minori vincoli per legge per €50.168,36 per proventi da sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità accertate tramite apparecchi o di sistemi di rilevamento o mezzi tecnici di controllo a distanza (art.142, co.12-bis e 12-ter, d.lgs. 285/1992) di cui €33.230,06 emersi in sede istruttoria 2017 e €16.938,30 originati dalla gestione 2018;
- b. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €184.052,26, avendo appostato a tale titolo €256.328,30 anziché €440.380,56. Infatti, la parte destinata agli investimenti nel R.A. al 31.12.2018 non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi €440.380,56 (di cui €419.839,81 di avanzo accantonato nel risultato al 31.12.2017 e non utilizzato nell'esercizio, €15.770,30 di avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2018 e €4.770,45 di avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi provenienti dal riaccertamento ordinario).

Il disavanzo di che trattasi - premesso che il monitoraggio sul rendiconto 2017 ha condotto alla definizione di un disavanzo di €373.291,94, di cui €271.009,78 da riaccertamento straordinario e €102.282,16 disavanzo ordinario - deve ritenersi suddiviso in **disavanzo da riaccertamento straordinario per €260.972,38** (disavanzo 2018 ridotto della rata costante trentennale pari a €10.037,40) e in **disavanzo ordinario della gestione per €59.443,10 da finanziare ex art.188 Tuel.**

Inoltre, per quanto riguarda la **gestione di cassa**, si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel

per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare, in sede istruttoria, è emerso che l'Ente non ha tenuto conto, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata dell'esercizio 2018 delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada.

Rendiconto 2019

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2019 evidenzia un **disavanzo** di €134.107,14. Infatti, l'avanzo contabile di gestione (€1.714.267,42) non è sufficiente a ricostituire le quote accantonate (€1.022.208,73), vincolate (€352.864,86 di cui: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €100.289,56; vincoli derivanti da trasferimenti per €250.725,38; vincoli formalmente attribuiti dall'ente per €1.849,92) e destinate ad investimenti (€473.300,97) per complessivi €1.848.374,56.

Peraltro, a seguito della diversa quantificazione del R.A. 2018 (che si riflette anche sulla composizione del risultato 2019) e dell'istruttoria svolta il R.A. 2019, **il suddetto disavanzo va ridefinito in €374.727,24** (con un peggioramento di €240.620,10 rispetto a quello originariamente definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. non ha provveduto ad accantonare per un importo pari a €6.399,48 le risorse necessarie per il finanziamento degli "Arretrati rinnovo CCNL personale dipendente" da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL;
- b. ha apposto minori vincoli per legge per €50.168,36 per proventi da sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità accertate tramite apparecchi o sistemi di rilevamento o mezzi tecnici di controllo a distanza (art.142, co.12-bis e 12-ter, d.lgs. 285/1992) di cui €33.230,06 emersi in sede istruttoria 2017 e €16.938,30 emersi in sede istruttoria 2018;
- c. ha apposto minori vincoli da trasferimenti per € 6.926,14. In particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €250.725,38 anziché €257.651,52, cosicché l'avanzo vincolato da trasferimenti accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€11.430,63), sommato a quello generato dalla gestione di competenza (€6.926,14) ed a quello originato dalle cancellazioni di residui passivi (non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi) (€239.294,75), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2019;
- d. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €177.126,12, avendo appostato a tale titolo €473.300,97 anziché €650.427,09. Infatti, la parte destinata agli investimenti nel R.A. al 31.12.2018 non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi €650.427,09 (di cui €367.880,56 di avanzo accantonato nel risultato al 31.12.2017 e non utilizzato nell'esercizio, €169.316,19 di avanzo

realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2018 e €.113.230,34 di avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi provenienti dal riaccertamento ordinario).

A seguito delle verifiche svolte sul rendiconto di gestione è stata rilevata la non corretta scomposizione, da parte dell'ente, del disavanzo di natura gestionale. In particolare, è stata rilevata l'erronea quantificazione della quota di disavanzo derivante dalle procedure di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, quale differenza tra il Fondo 2019 calcolato con il metodo ordinario e il Fondo 2019 calcolato con il metodo semplificato. L'Ente ha definito in €.27.583,25 tale quota di disavanzo quale differenza fra il FCDE 2019 calcolato con il metodo ordinario (€.1.002.959,95) e il FCDE 2019 calcolato con il metodo semplificato (€.975.376,70). Mentre l'Ente ha correttamente quantificato il FCDE calcolato con il metodo ordinario, ha sottostimato, per un importo pari a €.776,46, il FCDE definito secondo il metodo semplificato, avendo non correttamente quantificato la componente relativa all'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 (portando in detrazione quote negative di accantonamento (€.776,46) per una entrata che presentava un grado di realizzazione superiore al 100%). La quota di disavanzo 2019 derivante dall'adeguamento del metodo di calcolo del FCDE è rideterminata in €.26.806,79 quale differenza fra il FCDE 2019 calcolato con il metodo ordinario (€.1.002.959,95) e il FCDE 2019 calcolato con il metodo semplificato ridefinito (€.976.153,16).

Per quanto complessivamente emerso e considerando la corretta definizione del risultato di amministrazione (€.-374.727,24), il disavanzo di che trattasi - premesso che il monitoraggio sul rendiconto 2018 ha condotto alla definizione di un disavanzo di €.320.415,48, di cui disavanzo da riaccertamento straordinario per €.260.972,38 e disavanzo ordinario della gestione per €.59.443,10 - deve ritenersi suddiviso in **disavanzo da riaccertamento straordinario per €.250.934,98** (disavanzo 2018 ridotto della rata costante trentennale pari a €.10.037,40), **in disavanzo ordinario per €.123.792,26** (di cui €.26.806,79 derivante dall'adeguamento del fondo crediti al metodo ordinario da finanziare secondo le modalità e la tempistica definite dalle specifiche disposizioni normative e €.96.985,47 disavanzo ordinario della gestione da finanziare ex art.188 Tuel).

Inoltre, per quanto riguarda la **gestione di cassa**, si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare, in sede istruttoria, è emerso che l'Ente non ha tenuto conto, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata dell'esercizio 2019 delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di MONTESCUDAIO (PI)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti: **(A)** alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine di ciascuno degli esercizi analizzati (€.373.291,94 per il 2017, €.320.415,48 per il 2018, €.374.727,24 per il 2019; **(B)** alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per tutti gli esercizi considerati; **(C)** alla non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

A. Il disavanzo di amministrazione rilevato al termine di ciascun esercizio *ut supra* è espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria e richiede l'adozione da parte dell'Ente di specifiche misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria. Nello specifico, l'ente dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, al finanziamento del disavanzo di amministrazione, operando con gli ordinari strumenti previsti dall'art.188 del Tuel ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedendo alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015. Per la componente derivante dall'adeguamento del fondo crediti al metodo ordinario previsto dal principio contabile, l'ente dovrà provvedere secondo le modalità e la tempistica definite dalle specifiche disposizioni normative.

B. La non corretta definizione delle componenti del R.A. per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate, destinate e accantonate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Essa comporta altresì una distorta rappresentazione del R.A. che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione, ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, di adeguati interventi correttivi in ordine alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto degli esercizi 2017, 2018 e 2019 (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

C. La mancata considerazione, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata degli esercizi 2017, 2018 e 2019, delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada (proventi che il

legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142) determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo, non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 195 Tuel e non consente neanche la valutazione del rispetto dell'art.222 Tuel. L'irregolarità di che trattasi comporta, inoltre, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 226 Tuel, dunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, che deve essere corretta, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria. La non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. L'assenza, infatti, di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata, impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio. Nel caso di specie, peraltro, tale irregolarità si associa ad una condizione di squilibrio del bilancio, evidenziata dalla presenza di un saldo negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione accertato al termine di ciascuno degli esercizi esaminati. La distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, conseguente alla irregolarità di cui trattasi, deve essere corretta, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria. L'Ente dovrà quindi provvedere alla relativa correzione attraverso l'adozione, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, di apposita delibera consiliare, la quale dovrà garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) in relazione alla presenza al termine dell'esercizio 2019 di un disavanzo di amministrazione, come innanzi riportato, ritiene necessario che l'Ente, ai

sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia, adotti adeguati interventi correttivi, e, in particolare, che provveda al suo finanziamento come indicato in parte motiva, nello specifico con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 Tuel ovvero, in riferimento all'extradeficit, assicurando la relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 (per la componente derivante dall'adeguamento del fondo crediti al metodo ordinario previsto dal principio contabile l'ente dovrà provvedere secondo le modalità e la tempistica definite dalle specifiche disposizioni normative);

- 2) in merito alla errata rappresentazione del risultato di amministrazione, ritiene necessario che l'Ente, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia, adotti adeguati interventi correttivi, e, in particolare, che provveda, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare, alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto degli esercizi 2017, 2018 e 2019, come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati);
- 3) in relazione alla non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia, adotti adeguati interventi correttivi e, in particolare, che provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi in esame, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa;
- 4) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2022.

IL RELATORE/ESTENSORE

(Cons. Nicola BONTEMPO)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 8 marzo 2022.
Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio FELLI
(firmato digitalmente)